

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 28 Data 28.11.2012	Oggetto: Presa d'Atto ingresso alla Convenzione tra il Comune di Opi, Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barrea per la convenzione associata dei servizi relativa alla gestione delle funzioni di cui all'art. 21 comma 3 della Legge 42/2009
--	--

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
PAGLIA BERARDINO	X	
BOCCIA ODORISIO	X	
TATTI TONINO	X	
DI SANTO ANTONIO	X	
LEONE GIAN ENRICO	X	
BOCCIA DIEGO		X
DE ARCANGELIS DEL FORNO ANNA LUCIA		X
SFORZA MARIO		X
LEONE ANTONIO RANIERI		X
DI VITO ANGELA	X	
TATTI RAFFAELE	X	
BOCCIA STEFANO	X	
TATTI NUNZIATO		X
Assegnati n. 13	Presenti n.	8
In carica n. 13	Assenti n.	5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor PAGLIA Berardino nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario dott. Zanatta Gian Luigi.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

CHE il Titolo I, Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 367 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni e degli altri Enti Locali, demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTO in particolare l'articolo 19 del citato D.L. 95/2012, conertito dalla Legge n. 135/2012, che al comma 1, lett. a), lett. b) e lett. e, ha modificato:

- il comma 27, articolo 14, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, individuando le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;

- il comma 28, art. 14, del citato Decreto legge, stabilendo che i Comuni fino a 5000 abitanti, ovvero i Comuni fino a 3000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, esercitino obbligatoriamente in forma associata, attraverso Unioni (art. 32 T.U.EE.LL.) e Convenzioni (art. 30 T.U.EE.LL.) le predette funzioni fondamentali;

- il comma 31-bis, art. 14, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, prevedendo la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;

- il comma 31-ter, art. 14, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, stabilendo la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;

- il comma 31-quater, art. 14, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

PRESO ATTO dei commi da 1 a 13, articolo 16, del D. Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come sostituiti dall'articolo 19, comma 2, del citato Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.L. n. 95/2012, con Deliberazione di Giunta n. 604 del 24 settembre 2012, la Regione Abruzzo, in merito

associazionismo obbligatorio, ha stabilito i limiti demografici per le forme associative Comuni, Unioni e Convenzioni, confermando in sostanza quanto in precedenza stabilito con Deliberazioni di Giunta n. 781/2011 e n. 843/2011, e precisando in particolare soglia minima di 1000 abitanti per le Unioni e per le Convenzioni, rispettivamente stituite o stipulate da Comuni fino a 1000 abitanti;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;

RESO ATTO delle disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che:

- la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;
- il processo di integrazione, ai fini del rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione delle funzioni fondamentali, sono il presupposto dell'attività dei Comuni interessati;
- avvalendosi delle ultime disposizioni, è intenzione delle amministrazioni procedere alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di cui alle lettere dalla a) alla i) del comma 27, articolo 14, del citato decreto legge n. 78/2010 e ss.mm.ii., attraverso lo strumento della convenzione di cui all'articolo 30 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, nell'ambito di un processo di riduzione dei costi della pubblica amministrazione e di una maggiore attenzione ai bisogni dell'utenza e dei diritti dei cittadini;

TUTTO CIO' PREMESSO, e la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Con votazione espressa nelle forme di legge che dà le seguenti risultanze:

- Presenti: 8
- Favorevoli 7
- Astenuto: 1 Leone Gian Enrico

DELIBERA DI

Prendere atto dell'ingresso del **Comune di Pescasseroli** alla convenzione tra il **il Comune di Opi, Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barrea** con cui convengono di gestire in forma associata le funzioni fondamentali così come individuate al comma 3 dell'articolo 21 della legge 42/2009, ai fini dell'assicurare i servizi fondamentali ai cittadini secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e nell'ottica di una integrazione territoriale delle risorse finanziarie e del personale;
Con successivo atto approvato dalla Giunta Comunale sarà individuato, per ogni singola funzione prevista dal comma 3 dell'articolo 21 della legge 42/2009, il Comune Capofila, il personale, la

tura organizzativa, i beni, le risorse finanziarie e le modalità di gestione della funzione medesima.

termini per l'esercizio in forma obbligatoria di tre funzioni fondamentali e per l'esercizio
e restanti funzioni sono stabiliti rispettivamente al 31.12.2012 ed al 20.12.2013;
rimangono nelle competenze di ogni singola amministrazione tutte le funzioni non rientranti tra quelle di
al comma 3 articolo 21 della legge 42/2009;

il voto favorevole Resi nei modi e termini di legge;

responsabile del servizio
are di regolarità contabile

IL PRESIDENTE
F.to Paglia Berardino

IL SEGRETARIO
F.to Zanatta Gian Luigi


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 5154

li 10-12-2012

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgvo n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to De Sanctis Maria




IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Zanatta Gian Luigi

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgvo 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgvo n. 267/2000).

Data 10-12-2012



IL SEGRETARIO
f.to dott. Zanatta Gian Luigi

Per copia conforme all'originale

Data 10-12-2012

IL SEGRETARIO